

## **Spunti di riflessione sulla frode sportiva. Tra incertezze giurisprudenziali, la recente introduzione della norma nel catalogo dei reati presupposti ex D. Lgs. 231/2001 e l'urgenza di un coordinamento con la responsabilità sportiva.**

di *Mattia Miglio e Pier Antonio Rossetti*

**Sommario:** **1.** La sentenza in sintesi. – **2.** Frode in competizioni sportive. Brevi cenni e profili problematici. – **3.** La frode sportiva nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. – **4.1.** Interferenze tra la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e l'istituto della responsabilità sportiva. – **4.2.** (segue). Le recenti modifiche al Codice di Giustizia Sportiva e le linee guida della F.I.G.C.

### **1. La sentenza in sintesi.**

Con la presente pronuncia, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del reato di frode in competizioni sportive ex art. 1, comma 2 e 3 l. n. 401 del 1989.

Questi in estrema sintesi i fatti: ai due imputati – entrambi giocatori di una squadra calcistica di serie B – veniva rimproverato di aver accettato ciascuno la somma di euro 7.000,00 da calciatori di un'altra squadra della serie cadetta, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello derivante dal corretto e leale svolgimento della competizione e, in particolare, per assicurare alla squadra avversaria la vittoria, evento poi verificatosi.

Dopo la condanna in primo grado, la Corte d'Appello di Bari dichiarava non doversi procedere nei confronti dei due per intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione.

Avverso la sentenza d'appello, i due imputati proponevano due distinti ricorsi per cassazione; in uno di essi, la difesa rilevava l'irriferevolezza delle condotte contestate a uno dei due coimputati, dal momento che questi non aveva giocato né era stato convocato per il *match* a causa di un infortunio.

Tuttavia, la Suprema Corte respinge la tesi difensiva evidenziando che *“che il reato di frode in competizioni sportive (L. n. 401 del 1989, art. 1) può essere commesso non solo da chi partecipa materialmente alla competizione di cui venga alterato il leale svolgimento, ma anche da chiunque si adoperi, con l'offerta o la promessa di denaro, per influire sul corretto e leale andamento delle competizioni sportive, per cui la circostanza che, in occasione dell'incontro di calcio tra (omissis), R. non sia sceso in campo a causa di un infortunio, non risulta dirimente, rilevando invece, ai fini dell'ascrivibilità della condotta illecita all'imputato, il fatto che questi, insieme a S., nei giorni prima della partita propose ai compagni di squadra l'accordo illecito*

*che prevedeva la sconfitta del (omissis) contro il (omissis), in cambio di una contropartita economica”.*

Detto altrimenti, del reato di frode sportiva può rispondere “*chiunque*”, anche chi non partecipa all’incontro oggetto di frode.

Senonché, come si dirà fra un istante, tale soluzione, ad avviso di chi scrive, si presta ad alcune osservazioni critiche.

Andiamo con ordine.

## **2. Frode in competizioni sportive. Brevi cenni e profili problematici.**

Come noto a tutti, l’art. 1 l. 401/1989 delinea una norma a più fattispecie<sup>1</sup>: nello specifico, la condotta può estrinsecarsi, in prima battuta, mediante un c.d. *pactum sceleris*, ossia mediante una forma di corruzione in ambito sportivo (integrata dalla offerta, promessa od accettazione di denaro od altre utilità per alterare il genuino risultato di una delle competizioni sportive tutelate), puntualmente determinata.

Accanto alla c.d. forma “specificata”, l’art. 1, comma 1 descrive altresì una seconda forma di frode sportiva per così dire “generica”, perpetrata mediante altri atti fraudolenti distinti rispetto alla c.d. corruzione sportiva<sup>2</sup>.

D’altro canto, per necessarie ragioni di coerenza sistematica, la tipizzazione dell’offerta e della promessa di denaro o di altra utilità della c.d. frode specifica necessariamente richiede una parallela previsione normativa, volta ad incriminare l’accettazione della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità da parte del “*partecipante alla competizione*” (art. 1, comma 2, l. 401/1989)<sup>3</sup>.

In sintesi, a differenza della forma c.d. “generica”, la c.d. corruzione sportiva delinea un reato a concorso necessario, della quale rispondono sia il cd. corruttore – che può essere chiunque, quindi sia un *extraneus* alle competizioni sportive sia un partecipante – sia il corrotto che, per espressa previsione normativa, non può che essere “*un partecipante alla competizione*”.

Tutto ciò posto, la soluzione adottata dalla Suprema Corte – che estende esplicitamente la responsabilità ex art. 1, comma 2 l. 401/1989 anche a un giocatore non convocato per una data competizione – sembra mal conciliarsi con il dato letterale appena menzionato, entrando in contrasto sia con il divieto di estensione analogica ex art. 25 Cost., sia con i principi ermeneutici sanciti dall’art. 12 delle c.d. Preleggi, secondo cui l’interpretazione di una norma non può prescindere dal significato palese delle parole che la compongono.

Ragion per cui non sembra condivisibile un’interpretazione analogica *in malam partem* dell’inciso “*partecipante alla competizione*” al fine di estendere la fattispecie

<sup>1</sup> Così, PADOVANI, *Commento all’art. 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401*, in *Leg. Pen.*, 1990, pp. 93 ss.

<sup>2</sup> Sul punto, si rinvia a BELTRANI, *Il reato di frode sportiva*, in *Cass. Pen.*, fasc. 5, 2008, pp. 2080 ss.

<sup>3</sup> Cfr. BELTRANI, *op. cit.*, pp. 2080 ss; TRAVERSI, *Diritto penale dello sport*, 2001, pp. 76 ss.

di responsabilità *ex art. 1, comma 2 l. 401/1989*, anche in capo ai non partecipanti alla competizione.

Come si è detto, ai soli partecipanti (che accettarono la dazione o la promessa) può essere contestata la violazione dell'art 1, comma 2, l. 401/1989; per tutti gli altri soggetti (ivi inclusi i tesserati non partecipanti), tale condotta – ben lungi dal poter essere considerata penalmente irrilevante – può ben integrare la fattispecie di frode sportiva generica di cui all'art. 1, comma 1 l. 401/1989<sup>4</sup>.

Come infatti chiarito da alcuni recenti approdi dottrinali e giurisprudenziali, infatti, la formulazione omnicomprensiva della norma (“*chiunque compie altri atti fraudolenti*”)<sup>5</sup> fa sicuro riferimento sia ai partecipanti alla competizione sia ai soggetti terzi, al fine di tutelare il leale confronto all'interno della competizione sportiva, punendo chiunque che, anche sportivo non partecipante alla gara, ne alteri il regolare e leale svolgimento.

### **3. La frode sportiva nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.**

Le puntualizzazioni appena evidenziate, peraltro, devono essere lette anche alla luce della recente entrata in vigore della legge 3 maggio 2019, n. 39, la quale, tra l'altro, ha inserito le fattispecie di cui all'art. 1 l. 401/1989 – unitamente all'art. 4 l. 401/1989 (“esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”) – nel catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto legislativo n. 231/ 2001, mediante l'introduzione dell'art. 25 quaterdecies (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) che così dispone:

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Limitando l'odierna disamina alle sole fattispecie delineate dall'art. 1, non resta che prendere atto che, in forza della menzionata modifica, le società sportive (anche le professionistiche) potranno astrattamente rispondere per i fatti di frode in competizione sportive *ex D.Lgs. 231/2001*<sup>6</sup>.

Ciò ovviamente comporta la necessità di determinare i potenziali autori delle condotte suscettibili di determinare la responsabilità amministrativa dell'ente.

<sup>4</sup> Ancora, BELTRANI, *op. cit.*, pp. 2080 ss.

<sup>5</sup> Si vedano, VIDIRI, *Frode sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine*, in *Giust. Pen.*, 1992, II, c. 651 ss.; BELTRANI, *op. cit.*, pp. 2080 ss.

<sup>6</sup> Per approfondimenti, pur in epoca antecedente alla l. 39/2019, si rinvia a CUPELLI, *Problemi e prospettive di una responsabilità da reato degli enti in materia di illeciti sportivi*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 20 dicembre 2013.

In ossequio ai principi generali sanciti dal D.Lgs. 231/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett a), gli autori possono essere i soggetti c.d. apicali, ossia le “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”; detto altrimenti e senza pretese di esaustività, i presidenti, gli amministratori, direttori generali, o anche i direttori sportivi<sup>7</sup>.

Accanto ad essi, sempre ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. b), le persone fisiche autori del reato possono anche essere le “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” appena menzionati alla “lettera a”): quindi, non solo i dipendenti ma anche astrattamente i giocatori, gli allenatori, i consulenti, lo staff medico etc<sup>8</sup>. Tuttavia, ai fini della sussistenza della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, non è sufficiente la sola commissione del reato presupposto da parte di una delle figure indicate dall'appena menzionato art. 5.

Infatti, l'art. 6 D.Lgs. 231/2001 prevede una possibile esenzione da responsabilità da parte dell'ente, nell'ipotesi in cui l'ente sia in grado di provare che:

- “a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)” (art. 6, comma 1 D.Lgs. 231/2001).

Di conseguenza, non sussiste alcuna responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 in capo all'ente che si sia dotato effettivamente di un adeguato ed effettivo modello di organizzazione e gestione (M.O.G.), sul cui funzionamento e sulla cui osservanza sia stato predisposto un adeguato sistema di governance.

L'importanza del M.O.G. emerge altresì dalle sanzioni che astrattamente sarebbero comminabili all'ente ai sensi dell'art. 25 quaterdecies.

Come si è detto poco sopra, tale norma prevede per i delitti di cui all'art. 1, l. 401/1989, da un lato una sanzione pecuniaria sino a un massimo di 500 quote (774.500,00 euro) e, secondo il disposto di cui al secondo comma, sanzioni interdittive aventi durata non inferiore ad un anno.

Prescindendo per un attimo dalla sanzione pecuniaria – avente un importo massimo di per sé già astrattamente idoneo a destabilizzare il piano economico di un'alta percentuale di società sportive non di primissima fascia (es.: le società

<sup>7</sup> Sul punto, si rinvia a CUPELLI, *op. cit.*; GRELLA-SCARNERA, *Inserimento della frode sportiva fra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 e il nuovo codice di giustizia sportiva*. In [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it).

<sup>8</sup> Cfr. nota nr. 7.

dilettantistiche) – le sanzioni interdittive comminate in caso di condanna per fatti di frode in competizione sportiva rischiano di avere effetti molto pesanti sulla sostenibilità del sistema sportivo.

Basta infatti solo ricordare che, secondo l’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, tali misure possono avere durata massima di un anno e possono consistere:

“a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi”

Orbene, sono davvero sotto gli occhi di tutti le possibili conseguenze derivanti dall’applicazione di tali sanzioni.

Si pensi alla sanzione consistente nel divieto di pubblicizzare beni o servizi: ciò implicherebbe l’interruzione e la chiusura per la durata massima di un anno delle attività di marketing, le quali, come noto, costituiscono una rilevante fetta delle entrate annuali delle società sportive di fascia alta.

Ma soprattutto si pensi agli effetti derivanti dall’applicazione della sanzione dell’interdizione per un anno dall’esercizio dell’attività: le società non potrebbero astrattamente partecipare per un anno alle competizioni sportive nazionali ed internazionali<sup>9</sup>.

Con la conseguenza che una squadra che riporti una condanna ex D.Lgs. 231/2001 si ritrovi costretta a sparire dal mondo professionistico o, nella migliore delle ipotesi, a fare istanza per partecipare a un campionato dilettantistico<sup>10</sup>.

#### **4.1. Interferenze tra la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e l’istituto della responsabilità sportiva.**

Ma non è tutto.

E’ anche il caso di rilevare che, spesso, i medesimi fatti idonei a configurare ipotesi di responsabilità penale possono altresì integrare un illecito sportivo.

<sup>9</sup> MUNGARI, *La 231 nel calcio e le conseguenze di una nuova Calciopoli*, in *solopallone.it*

<sup>10</sup> L’art 52 comma 10 del N.O.I.F. così stabilisce: “*In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società: a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato; b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC*”.

Prendiamo ad esempio le ipotesi di responsabilità oggettiva nel settore calcistico. Nel corso degli anni, la c.d. responsabilità oggettiva è stata un principio cardine del diritto sportivo e calcistico: in forza di tale principio, la responsabilità conseguiva in termini automatici e legali a quella del responsabile fisico e non poteva quindi essere in nessun caso elusa<sup>11</sup>.

In particolare, secondo la precedente formulazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della F.I.G.C., vi erano tre distinte categorie di responsabilità sportiva, nell'ambito delle quali la Società era responsabile del fatto compiuto dalla persona fisica, a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia elemento doloso e/o colposo<sup>12</sup>.

Come ricordava puntualmente la dottrina<sup>13</sup>, vi erano:

- a) una responsabilità diretta, allorché la condotta da cui consegue la responsabilità della società sia posta in essere da coloro che hanno la legale rappresentanza della stessa;
- b) una responsabilità oggettiva, nel caso in cui la condotta venga realizzata da un soggetto tesserato per la società oppure da un soggetto apicale;
- c) una responsabilità presunta, quando l'illecito sportivo sia compiuto da una persona estranea alla società, ma sia comunque rivolto a vantaggio della medesima, ritenuta responsabile, a meno che non risulti o vi sia un fondato dubbio che non abbia partecipato a tale tipo di condotta illecita ovvero che lo abbia ignorato.

Ciò posto, se da un lato era evidente la ratio sottesa alla scelta della c.d. responsabilità oggettiva – il fondamento della responsabilità oggettiva poggia infatti sulla necessità di conseguire con immediatezza lo scopo che lo sport si prefigge, ossia il conseguimento del risultato sportivo attraverso la regolarità della gara<sup>14</sup> – sotto altro profilo, per lungo tempo la rigidità dell'istituto ha impedito – in assenza di qualsivoglia disposizione ad hoc – di riconoscere la sussistenza di esimenti a favore delle Società sportive dotate di modelli di gestione ed organizzazione di esimenti nell'ipotesi di illeciti sportivi (si pensi alla fattispecie di omessa denuncia) commessi dai loro dirigenti o tesserati.

Una prima attenuazione si è avuta in concomitanza con la vicenda Calciopoli<sup>15</sup> grazie all'introduzione (nel corpo del vecchio art. 14 CGS) di una specifica

<sup>11</sup> Così, GRASSANI, *Dizionario giuridico dello sport dalla A alla Z*, 2008.

<sup>12</sup> Si veda CUPELLI, *op. cit.* p. 10; CANDUCCI, *La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla*, in *Riv. dir. econ. dello sport*, n. 1/2012, 87 ss.; SANINO-VERDE, *Il diritto sportivo*, 2011, 506 ss.; FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. dir. econ. dello sport*, n. 2/2007, 13 ss.; PAGLIARA, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1989, p. 159 ss.

<sup>13</sup> Ancora CUPELLI, *op. cit.*, p. 10.

<sup>14</sup> Cfr. PAGLIARA, *op. cit.*, p. 166.

<sup>15</sup> In questo senso, il Lodo Arbitrale (Juventus SpA c/a FIGC) emesso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I il 27 ottobre 2006 ha valutato l'adozione "di un codice etico e, soprattutto, di un Modello idoneo a prevenire illeciti sportivi" come circostanza attenuante per la società Juventus S.p.A., "in applicazione analogica delle discipline sulla responsabilità delle persone giuridiche prevista dal D. Lgs. 231/2001"

esimente/attenuante correlata all'adozione dei modelli di gestione ed organizzazione.

In particolare, il “vecchio” art. 13 prevedeva esplicitamente un'ipotesi di esenzione da responsabilità nei soli casi di fatti violenti e comportamenti discriminatori (artt. 11 e 12) tenuti dai sostenitori, a patto che: a) la società avesse adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società avesse concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni c) al momento del fatto, la società avesse immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori avessero chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi fosse stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

In presenza della sola circostanza di cui alla lett. a), invece, l'effettiva adozione ed attuazione del modello aveva efficacia attenuante ai fini dell'attribuzione della responsabilità sportiva (art. 12, comma 2).

La tipologia di modello appena richiamata era menzionata nell'art. 7 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel quale si legge che “il Consiglio Federale emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto”.

Tuttavia, la portata effettiva delle due modifiche appena menzionate non produceva gli effetti sperati.

Da un lato, le previsioni stabilite dall'art. 7 non ricevevano attuazione mediante l'emanazione di qualsivoglia direttiva e, sotto altro versante, proprio in assenza di qualsivoglia direttiva in tal senso, ogni valutazione in merito all'idoneità esimente e/o attenuante dei M.O.G. veniva così lasciata all'interpretazione della giustizia sportiva<sup>16</sup>.

E ciò senza contare che ovviamente non vi era alcuna disposizione in grado di garantire alle società dotate di idonei modelli di prevenzione di beneficiare di circostanze esimenti o attenuanti della loro responsabilità nelle ipotesi in cui i propri

---

<sup>16</sup> L'efficace attuazione del modello è ad esempio stata riconosciuta nel C.U. 107 del 27 ottobre 2008 per entrambe le società coinvolte. Il modello è stato riconosciuto idoneo “per le risorse finanziarie ed umane impiegate e per la previsione di specifiche misure di prevenzione”. Per approfondimenti, si rinvia a ROSSANO, [\*Giustizia sportiva e responsabilità delle società per i comportamenti dei propri dirigenti. Il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Codice di Giustizia sportiva\*](#). Relazione al Convegno “Le Società di calcio alla prova del d.lgs. 231/2001” svoltosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, 2009.

dirigenti o tesserati compiessero illeciti disciplinari, salvo per i casi di comportamenti violenti o discriminatori tenuti dai propri sostenitori<sup>17</sup>.

#### **4.2. (segue). Le recenti modifiche al Codice di Giustizia Sportiva e le linee guida della F.I.G.C.**

Tale scenario ha (finalmente) subito rilevanti modifiche grazie all'entrata in vigore – lo scorso 11 giugno 2019 – del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., aprendo lo spazio anche a possibili scenari di coordinamento tra responsabilità di diritto sportivo e responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Infatti, l'art. 7 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva - approvato con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019 - prevede che "al fine di escludere la responsabilità delle società di cui all'art. 6 (ndr.: la responsabilità sportiva), [...] il giudice valuta l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento dei modelli di organizzazione, controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto" F.I.G.C. poco sopra menzionato, secondo il quale tali modelli "tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui essa si colloca, devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento".

In altri termini, le novità appena menzionate modificano radicalmente i presupposti della responsabilità in capo alle società sportive, riconoscendo valenza esimente proprio ai modelli di cui all'art. 7, comma 5 appena menzionato.

Modelli le cui previsioni, peraltro, presentano più di un'affinità con le condizioni mediante le quali l'art. 6 D.Lgs. 231/2001 (cfr. supra) esenta gli enti dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 (adozione ed efficace attuazione di un M.O.G., individuazione e nomina di un organismo di vigilanza autonomo ed indipendente, etc.).

Proprio tale affinità tra responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 e responsabilità sportiva suggerisce l'adozione di un approccio integrato tra il M.O.G. e il modello di prevenzione degli illeciti sportivi.

Un unico sistema finalizzato, in particolare, a raggiungere un unitario sistema di compliance integrato per le società sportive, in grado di prevenire (oltre agli altri settori coinvolti nei sistemi di audit, ossia ambiente, lavoro, privacy etc.) i comportamenti astrattamente idonei ad integrare i reati presupposto ex D.Lgs.

---

<sup>17</sup> Così, GRELLA-SCARNERA, *op. cit.*

231/2001 e tutte le condotte rilevanti sul piano del diritto sportivo; un modello inoltre dotato di un unico organismo di controllo e verifica dell'efficiente attuazione e dell'idoneità del modello medesimo. Tale esigenza è stata recepita anche dalla F.I.G.C. che, lo scorso 3 ottobre 2019, ha pubblicato le linee guida per l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire atti contrari a principi di lealtà, correttezza e probità.

In tale occasione, aderendo esplicitamente a una prospettiva integrativa del modello ex art. 7 F.I.G.C. e del modello 231, la F.I.G.C. ha esplicitamente sancito che - nonostante "i Modelli di prevenzione, adottati in base alle presenti Linee guida, adottati su base volontaria ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, perseguono finalità diverse rispetto ai modelli organizzativi predisposti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito "Modelli 231") - "sarà opportuno un coordinamento di tale modello 231 con il Modello di Prevenzione".

Ragion per cui, pur riconoscendo le differenti finalità tra i due modelli - l'uno finalizzato a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità, l'altro invece a prevenire il compimento dei reati presupposto ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 - pare scelta più che opportuna, ad avviso di chi scrive, che le società sportive si dotino di un unico ed integrato sistema di compliance, nel quale vengano esaminate aree a rischio di commissione sia di fatti penalmente rilevanti sia di fatti che integrino ipotesi di illecito sportivo e sulla cui osservanza e funzionamento vigili un unico Organismo aventi funzioni sia di organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che di organismo di Garanzia ai fini della responsabilità c.d. sportiva.

Tale soluzione potrà garantire - stante le affinità tra alcuni illeciti sportivi ed alcune ipotesi di illecito penale e la presenza di un unico organismo di garanzia - un'ideale ed efficiente attuazione del sistema di governance, evitando sia la dispersione dei flussi informativi determinata dalla presenza di più modelli distinti (ma dal contenuto parzialmente sovrapponibile) sia possibili distorsioni informative e procedurali procurate dalle possibili interferenze tra due distinti organismi di controllo.

Un unico modello quindi finalizzato ad individuare previamente e a prevenire concretamente ex post i possibili rischi derivanti tout court dall'attività sportiva (es.: scommesse clandestine su eventi sportivi, atti violenti in occasione delle manifestazioni, rapporti con arbitri, presenza di sostanze dopanti, etc.), al fine di incrementare la sicurezza anche in un'ottica di incremento della competitività delle società sportive.

Del resto, senza addentrarsi troppo su tali tematiche, l'eventuale adozione di modelli e politiche preventive nei termini appena evidenziati - oltre ad assumere carattere esimente nei termini poco sopra evidenziati - può altresì comportare un ripensamento delle politiche imprenditoriali correlate all'evento sportivo, finendo in definitiva per rimodellare anche l'assetto organizzativo ed imprenditoriale delle società sportive<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Infatti, un evento sportivo sano e sicuro presuppone, *in primis*, la presenza di stadi sia idonei ad ospitare sia l'evento sia in grado di costituire luoghi di aggregazione per ospitare

---

i tifosi. Ciò implicherà una rivisitazione delle politiche sulla struttura dello stadio: lungi dall'essere un luogo isolato, lo stadio dovrà essere inserito in un contesto di intrattenimento nell'ambito di quartieri pulsanti della città (con la conseguente riqualificazione urbanistiche delle zone coinvolte). Sotto altro aspetto, poi, andranno valutate nuove politiche di comunicazione e marketing con i tifosi (magari mediante l'introduzione di appositi uffici e nuove figure manageriali a ciò preordinate), al fine di incrementare sia i canali di comunicazione sia le procedure di assistenza nelle fasi pre e post evento, migliorandone i relativi processi, così da trasformare i rapporti con i tifosi in un sistema di relazioni con la clientela al pari di ogni altra attività imprenditoriale. In tal senso, si veda BRUNELLI, *La sicurezza come fattore competitivo*, Relazione al Convegno "Le Società di calcio alla prova del d.lgs. 231/2001" svoltosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, 2009